

Comune di BELLA (Prov. Potenza)
Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe

N. 2 Data 15/01/2024	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente di cittadini appartenenti a paese aderente all'unione europea.
-------------------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici, del mese di gennaio, nel proprio ufficio;

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi:

agli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale, come risultanti dall'informativa in data 20.01.2021; 01.03.2022 e 30.03.2022;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11;

Visto l'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che testualmente recita:

"2. (Comma modificato dall'art. 1, comma 1.b) del D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32) La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica."

Tenuto conto che nei modi di legge, in data 09.09.2022, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.» e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

La cancellazione da questo registro della popolazione residente:

per irreperibilità

delle persone di cui al seguente prospetto iscritte con abitazione in Località Carlotta, 17 e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	NASCITA		CITTADINANZA	Motivo della cancellazione
			LUOGO	DATA		
1	I.S.	LOBA TATIANA	ROMANIA	16.03.1968	RUMENA	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
						<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
						<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
						<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
						<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
						<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

Con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

1 Irreperibilità accertata;

2 Emissione provvedimento di allontanamento dall'Italia;

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia entro 30 giorni, all'Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione, al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico



L'Ufficiale d'Anagrafe

L. Trota
(Antonietta Trota)